



Decreto n. 1457/2015 del 19.05.2015

IL RETTORE

VISTO il D.M. 5.08.1998, n. 363, Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 9.04.2008 n. 81, con il quale è stato emanato il Testo Unico normativo di aggiornamento di riordino e di primo coordinamento delle disposizioni in materia di prevenzione e protezione dai rischi e di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 12.07.2012, n. 101, che modifica l'art. 3 comma 3 del D. Lgs. 81/08;

VISTA la Legge 9.08.2013, n. 98, recante modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 81/08 e semplificazioni sulle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 2475 del 26.07.2012, di riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012;

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 394/13 del 22.10.2013;

VISTO il parere del Collegio dei Direttori di Dipartimento espresso nella seduta del 18.11.2013;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 84/15 del 14.04.2015;

VISTO il Regolamento per il Sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

DECRETA

E' emanato, nel testo allegato al presente decreto, il Regolamento per il Sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

F.TO IL RETTORE
Prof. Eugenio Gaudio

REGOLAMENTO PER IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA".

PARTE I

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità specificamente previste dalle normative vigenti, indica nei loro profili essenziali, i ruoli e gli strumenti di attuazione delle disposizioni di legge e delle misure in materia di prevenzione, protezione e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", di seguito denominata "Università".
2. Il Regolamento si applica a tutti gli insediamenti dell'Università, a tutte le attività didattiche, di ricerca e di servizio svolte dalla medesima presso le proprie sedi e presso sedi esterne, nonché a tutti i lavoratori, dipendenti ed equiparati, operanti nell'ambito dell'organizzazione dell'Università.
3. Le prescrizioni del Regolamento hanno carattere vincolante per tutti i lavoratori, dipendenti ed equiparati, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze. Detti lavoratori sono tenuti a osservarle.
4. Il Regolamento non si applica alle modalità di esecuzione di quanto previsto dalla normativa in vigore sulla protezione fisica e medica dalle radiazioni ionizzanti dei lavoratori classificati come "lavoratori esposti" ai sensi del D.Lgs 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i. che sono oggetto di separato e specifico regolamento.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni quali sono desunte, per i profili essenziali, dalle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (di seguito nominato solamente "Legge") e del D.M. 5 agosto 1998 n. 363.
 - a. **Addetto alla squadra di emergenza interna:** lavoratore, di cui all'art. 18, comma 1, lett. b) della Legge, designato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e, comunque, di gestione dell'emergenza.
 - b. **Addetto al primo soccorso aziendale (APSA):** lavoratore, di cui all'art. 18, comma 1, lett. b) della Legge, designato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di primo soccorso e di gestione dell'emergenza sanitaria.
 - c. **Attività lavorative:** le attività didattiche, di ricerca e di servizio svolte dall'Università direttamente o indirettamente sia all'interno delle proprie strutture sia presso strutture di terzi o comunque al di fuori della sede istituzionale. In tale ultima ipotesi, le attività di tutela vengono svolte nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 10 del D.M. 363/98.
 - d. **Coordinatore degli addetti al primo soccorso aziendale:** persona designata dal datore di lavoro e in staff al medico competente coordinatore, la quale ha il compito di coordinare le attività e la formazione degli addetti al primo soccorso aziendale e di definire i loro corretti interventi in caso di necessità verificando la dotazione dei presidi di primo soccorso e degli idonei dispositivi di protezione individuale (DPI).
 - e. **Datore di lavoro:** il datore di lavoro ai fini della sicurezza è definito dall'art. 2 comma 1, lettera b), 2° periodo, della Legge, secondo cui "nelle pubbliche

amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa". Per l'Università, sono datori di lavoro ai fini della sicurezza, anche ai sensi dell'art.2 comma 2 del D.M. 363/98, il Rettore e i soggetti di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabili come unità produttive, individuate con apposito atto del Consiglio di Amministrazione; in particolare, sono datori di lavoro: il Direttore Generale, i Presidi di Facoltà, il Direttore della Scuola Superiore di Studi avanzati, il Preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale, i Direttori di Dipartimento, il Direttore del Polo museale, il Direttore del Sistema bibliotecario e i Direttori dei Centri di ricerca, di servizio e di ricerca e servizio.

Per quanto concerne la Direzione Generale, essendo la stessa articolata in Aree alle quali sono stati conferiti autonomi poteri di gestione, organizzazione e spesa, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, i Direttori di Area sono delegati all'attuazione di tutti gli obblighi di sicurezza di cui all'art. 18 della Legge, ad esclusione di quelli di cui all'art. 17 della stessa (valutazione di tutti i rischi e conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 della Legge e designazione del responsabile dell'Ufficio speciale prevenzione e protezione).

- f. **Dirigenti:** il dirigente ai fini della sicurezza è definito dall'art. 2 comma 1, lettera d) della Legge come la *"persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa"*. Per l'Università, sono dirigenti, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i Responsabili Amministrativi Delegati (RAD), i responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio, i coordinatori di sezione dei Dipartimenti, i direttori delle biblioteche e dei musei.
- g. **Laboratorio:** è considerato laboratorio, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 363/98, ogni luogo e ambiente in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti fisici, chimici o biologici. Sono considerati laboratori altresì i luoghi e gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche e marittime. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, sono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, nonché misure di sorveglianza sanitaria.
- h. **Lavoratore:** sono considerati lavoratori ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.M. 363/98, il personale docente, i ricercatori e il personale tecnico e amministrativo dipendenti dell'Università. È considerato lavoratore, inoltre, ai **soli** fini del presente Regolamento, anche il personale non organicamente strutturato e rientrante nelle tipologie contrattuali previste all'art. 3 della Legge e quello degli Enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolgono la loro attività nell'ambito dell'organizzazione dell'Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata. Sono inoltre considerati lavoratori, ai soli fini del presente Regolamento, gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti a essi equiparati, quando, nell'ambito dell'attività dell'Università, frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano

- esposti a rischi derivanti da agenti fisici, chimici e biologici e a rischi derivanti dalle apparecchiature munite di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui siano effettivamente applicati a tali laboratori e strumentazioni.
- i. **Luogo di lavoro:** ai sensi dell'art. 62 comma 1 della Legge, è considerato luogo di lavoro ogni luogo destinato ad ospitare posti di lavoro nell'ambito dell'Ateneo e di ogni sua unità funzionale e comunque ogni altro luogo accessibile al lavoratore in ragione delle attività che deve svolgere.
 - j. **Medico competente:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 della Legge, che collabora con i datori di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dal Rettore per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dalla stessa Legge. Nel caso di presenza di più unità produttive, il Rettore può, ai sensi dell'art. 39, comma 6, della Legge, nominare più medici competenti individuando tra essi un medico competente coordinatore, il quale deve farsi promotore, nell'intento dell'unitarietà d'indirizzo operativo, di reciproche aggiornate informazioni sul piano generale della metodica diagnostica.
 - k. **Manuale del sistema di organizzazione e gestione della sicurezza dell'Università di Roma "La Sapienza":** insieme dei regolamenti, delle disposizioni e delle procedure di Ateneo, finalizzati all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici in tema di sicurezza e al miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
 - l. **Preposti:** il preposto ai fini della sicurezza è definito dall'art. 2 comma 1, lettera e) della Legge come la *"persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"*. Per l'Amministrazione centrale, sono preposti, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i responsabili degli uffici e dei settori afferenti alle aree organizzative della medesima. Per le Facoltà, i Dipartimenti e i Centri di ricerca, di servizio e di ricerca e servizio, nell'ambito dei laboratori, i responsabili tecnici di laboratorio e i docenti e i ricercatori che coordinano gruppi di ricerca o di didattica in laboratorio quando non sono responsabili dei progetti di ricerca e non siano qualificabili come dirigenti. Per le Biblioteche e i Musei, sono preposti i Direttori, quando non siano qualificabili come dirigenti.
 - m. **Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS):** persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, con compiti di consultazione, ricevimento delle informazioni, promozione, formulazione di osservazioni e proposte in tema di prevenzione e segnalazione dei rischi individuati. In base all'art. 47 della Legge, il numero di RLS previsto per unità produttive con oltre 1000 lavoratori è pari a sei, numero aumentabile in base ad accordi interconfederali o contrattazione collettiva. La nomina dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è disciplinata da apposito Regolamento oggetto di contrattazione integrativa, che ne prevede la designazione o l'elezione da parte dei lavoratori nell'ambito delle organizzazioni sindacali.
 - n. **Referente locale per la sicurezza:** lavoratore designato dal datore di lavoro, nell'ambito della propria struttura, avente conoscenze in materia di sicurezza sul lavoro, col compito di coadiuvarlo nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste.
 - o. **Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio (RADRL):** ai sensi

- dell'art. 2 comma 5 del DM 363/98 è il soggetto che, individualmente o come coordinatore di un gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.
- p. **Responsabile dell'Ufficio speciale prevenzione e protezione:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 della Legge, individualmente designata, con atto non delegabile, dal Rettore, di concerto con gli altri datori di lavoro - previa oggettiva, motivata selezione – a cui risponde per coordinare l'Ufficio speciale prevenzione e protezione nell'attuazione dei compiti previsti dall'art.33 della Legge.
 - q. **Scheda di destinazione lavorativa (SDL):** format cartaceo o informatico che contribuisce alla valutazione analitica e dinamica dei rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore. La scheda deve essere compilata da tutti i lavoratori dipendenti ed equiparati di cui alla lett. a) e controfirmata dal responsabile dell'unità funzionale presso la quale il lavoratore svolge l'attività lavorativa, il quale, verificata la completezza di tutte le informazioni raccolte, la trasmette per il seguito di competenza al CMO.
 - r. **Sistema di gestione della sicurezza di Ateneo:** sistema per l'implementazione, l'attuazione ed il mantenimento delle misure mirate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori in tutte le Strutture dell'Università, integrando gli obiettivi e le politiche per la salute e la sicurezza nella progettazione e nella gestione del sistema di lavoro.
 - s. **Unità produttiva:** struttura dotata di autonomia gestionale e amministrativa e con attribuzione di un budget. Ai fini del presente Regolamento, sono considerate unità produttive: l'Amministrazione centrale, le Facoltà, la Scuola di Ingegneria Aerospaziale, la Scuola Superiore di Studi avanzati, i Dipartimenti, il Polo museale, il Sistema bibliotecario, i Centri di ricerca, di servizio e di ricerca e servizio, nonché ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, individuata con apposito atto del Consiglio di Amministrazione .
 - t. **Ufficio speciale prevenzione e protezione (USPP):** è la struttura, unica per tutto l'Ateneo, che, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università, svolge le attività finalizzate alla prevenzione e protezione dai rischi professionali e dai pericoli per la salute di cui all'art. 33 della Legge.

Art. 3 - Obblighi e attribuzioni del Rettore

1. Al Rettore, in quanto datore di lavoro, ai sensi del comma 3 del presente articolo, e quale rappresentante legale dell'Università e presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, compete, anche ai sensi dell'art. 3 del D.M. 363/98, di:
 - a. assicurare l'effettuazione della riunione periodica di cui all'art. 35 della Legge;
 - b. presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'art. 15 della Legge, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
 - c. nominare i medici competenti, i medici specialisti e il medico competente coordinatore;
 - d. nominare, di concerto con i datori di lavoro delle unità produttive, il responsabile dell'Ufficio speciale prevenzione e protezione.
2. Il Rettore esercita, attraverso il modello di organizzazione e di gestione di cui all'art. 30 della Legge, l'alta vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dal modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, anche tramite esperto a ciò formalmente delegato. In tale funzione egli, anche tramite un proprio delegato, coordina le attività dell'Ufficio speciale prevenzione e protezione, del Centro di medicina occupazionale, del Laboratorio

chimico per la sicurezza e dell'Esperto qualificato in radioprotezione e svolge le attività di consultazione degli RLS in nome e per conto di tutti i datori di lavoro di cui all'art. 4.

3. Il Rettore svolge la funzione di datore di lavoro nei confronti dei lavoratori che operano nell'ambito di strutture non qualificate come unità produttive ai sensi del presente regolamento e di garante della sicurezza degli spazi di uso comune.
4. Il Rettore può individuare un proprio delegato con responsabilità di svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento del Centro di medicina occupazionale e di eventuali ulteriori strutture con funzione specialistica, e che curi le relazioni istituzionali con gli Enti esterni, compresi gli organi di vigilanza, richieste dall'esercizio delle suddette funzioni nonché in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 4 - Individuazione dei datori di lavoro ai fini dell'attuazione degli obblighi di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 363/98, il datore di lavoro è individuato, con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee qualificabili come unità produttive, così come definite nel presente Regolamento. Per tutte le altre strutture non qualificabili come unità produttive e per quelle di uso comune, il datore di lavoro è il Rettore.

Art. 5 - Obblighi e attribuzioni dei datori di lavoro

1. I soggetti di vertice delle unità produttive e il Rettore nei casi di cui all'art. 3 del presente Regolamento, in qualità di datori di lavoro, provvedono, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze e nei confronti dei lavoratori su cui esercitano funzioni gerarchiche, a:
 - a. garantire, in collaborazione con l'Ufficio speciale prevenzione e protezione, l'effettuazione della valutazione dei rischi e l'elaborazione del relativo documento, per tutte le attività, ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 della Legge. Per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che possono originare rischi lavorativi, la responsabilità dell'effettuazione della relativa valutazione e dell'elaborazione del documento spetta, in via concorrente, al datore di lavoro e al responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio;
 - b. segnalare ai competenti uffici dell'Amministrazione centrale o dell'unità produttiva le non conformità, i danni o i malfunzionamenti relativi alle strutture edilizie, agli impianti, alle attrezzature e alle postazioni di lavoro, al fine della programmazione dei necessari interventi manutentivi e di ripristino della conformità alle norme di legge;
 - c. garantire, nelle more dell'attuazione degli interventi di cui al precedente punto, la realizzazione di misure urgenti provvisorie di messa in sicurezza, in caso di pericolo grave e immediato;
 - d. garantire l'adempimento di tutti gli altri obblighi attribuitigli dalla Legge anche delegando i propri dirigenti e vigilando sul loro operato.
2. Al fine dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 1, lettere c) e d) i datori di lavoro destinano una parte dei fondi assegnati alla propria struttura.
3. Per l'esercizio delle funzioni attinenti alla tutela della salute e della sicurezza, i datori di lavoro, ai sensi dell'art. 31 comma 8 della Legge, utilizzano l'Ufficio speciale prevenzione e protezione.
4. In funzione della complessità organizzativa della propria struttura, designano uno o più referenti locali per la sicurezza con il compito di coadiuvarli nell'individuazione dei fattori di rischio per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste.

5. Quando in uno stesso edificio sono presenti più datori di lavoro, il datore di lavoro con il maggior numero di lavoratori presenti, o, a parità di questi ultimi, quello col maggior numero di locali assegnati, promuove la collaborazione tra i diversi datori di lavoro al fine dell'elaborazione del piano di emergenza e l'effettuazione delle esercitazioni antincendio, nonché ogni forma di coordinamento finalizzata ad assicurare il rispetto delle norme di sicurezza.
6. I datori di lavoro possono delegare i propri dirigenti per l'attuazione di specifici obblighi di sicurezza ai sensi degli artt. 16 e 17 della Legge.

Art. 6 - Obblighi e attribuzioni del responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio

1. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio (RADRL), nello svolgimento di tali attività, ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con l'Ufficio speciale prevenzione e protezione, con il Centro di Medicina Occupazionale e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.
3. In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:
 - a. attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
 - b. attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;
 - c. adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
 - d. attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
 - e. frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.
4. Ferme restando le attribuzioni di legge in capo al datore di lavoro in materia di formazione e informazione dei lavoratori, il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed alla informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo, in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.
5. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, attivandosi per la sorveglianza e la verifica dell'operato da parte dei lavoratori ed equiparati.

Art. 7 - Obblighi e attribuzioni dei preposti

1. Tutti coloro che sono stati incaricati di sovrintendere a un'attività lavorativa, ovvero di esercitare di fatto una funzione di coordinamento sui lavoratori e che rispondono del proprio operato a soggetti che hanno funzione di direzione, e in particolare al

responsabile di un'unità organizzativa ed al responsabile della attività didattica e di ricerca in laboratorio, sono considerati preposti e come tali devono:

- a. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni interne in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
 - b. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
 - c. richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - f. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - g. frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 della Legge.
2. I dirigenti di ciascuna unità organizzativa devono individuare nominalmente i preposti, i quali devono sottoporsi alla formazione prevista dalla normativa vigente in relazione al loro specifico ruolo.

Art. 8 - Obblighi e dei lavoratori

1. Tutti i lavoratori sono tenuti all'osservanza di quanto disposto dalla normativa vigente e dalle disposizioni interne all'Ateneo.
2. Tutti i lavoratori debbono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni od omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare devono:
 - a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

- g. non impiegare elettrodomestici nonché ogni altra apparecchiatura elettrica (apparecchi di riscaldamento/ raffreddamento portatili, piastre, fornelli, forni a microonde, frigoriferi, ecc.), acquistati e installati autonomamente e non autorizzati dal responsabile di struttura.
 - h. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - i. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - j. sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal CMO.
3. Nelle ipotesi di pericolo grave, immediato e non evitabile, i lavoratori hanno diritto di allontanarsi dal posto di lavoro o da una zona pericolosa senza subire pregiudizio alcuno e con protezione da ogni conseguenza dannosa.

Art. 9 - I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono eletti o designati, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata.
2. Essi hanno le attribuzioni ad essi specificamente assegnate dall'art. 50 della Legge e, in particolare:
 - a) accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
 - b) sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;
 - c) sono consultati sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
 - d) sono consultati in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
 - e) ricevono le informazioni e la documentazione inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
 - f) ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza, laddove istituiti;
 - g) ricevono una formazione adeguata;
 - h) promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - i) formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
 - l) partecipano alle riunioni periodiche di sicurezza con il Rettore o suo delegato;
 - m) fanno proposte in merito all'attività di prevenzione;
 - n) avvertono il Rettore o suo delegato dei rischi individuati nel corso della loro attività;
 - o) possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
3. La composizione e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata.
4. Gli RLS hanno diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

5. Gli RLS devono disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute loro, anche tramite l'accesso ai dati di cui all'art. 18, comma 1 lettera r) della Legge, contenuti in applicazioni informatiche. Non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Art. 10 - L'Ufficio speciale prevenzione e protezione (USPP)

1. L'Ufficio speciale prevenzione e protezione svolge la funzione di Servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 31 della Legge, sia per le aree comuni e per le unità organizzative non riconducibili ad unità produttive, di competenza del Rettore, sia per le unità produttive, come definite nel presente Regolamento, di competenza dei diversi datori di lavoro.
2. L'USPP è, inoltre, la struttura utilizzata dal Rettore, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 363/98, per l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi di Ateneo.
3. L'USPP è costituito da un responsabile e da addetti, in numero congruo rispetto alle caratteristiche dell'Ateneo, in possesso di capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, come previsto dall'art. 32 della Legge.
4. Il Responsabile dell'USPP è nominato con Decreto rettorale.
5. E' addetto all'USPP il personale tecnico amministrativo, attribuito all'ufficio, in possesso dei requisiti di cui al punto 3.
6. L'USPP dispone di mezzi e spazi sufficienti e adeguati per svolgere i propri compiti istituzionali.
7. Considerato che le dimensioni, la complessità e l'articolazione dell'Università richiedono specifiche competenze tecnico scientifiche, l'USPP potrà essere organizzato, con determinazione del Direttore Generale, in aree omogenee per tipologia di attività e, quindi di rischi.

Art. 11 - Compiti dell'Ufficio speciale prevenzione e protezione (USPP)

1. L'USPP provvede:
 - a. all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi, all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro e all'elaborazione e aggiornamento dei relativi documenti e delle relazioni tecniche di valutazione dei rischi specifici avvalendosi, eventualmente, della consulenza di esperti qualificati interni o esterni all'Università;
 - b. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c. ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività
 - d. a proporre i programmi di informazione e formazione, in accordo con il CMO, sentiti i RLS;
 - e. a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di sicurezza indetta dal Rettore;
 - f. a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 della Legge.
 - g. a elaborare e aggiornare i piani di emergenza e le planimetrie delle vie di fuga per tutti gli edifici dell'Ateneo.
2. Per la valutazione dei rischi, l'USPP si avvale della collaborazione del CMO e dell'esperto qualificato in radioprotezione, nonché della consulenza di professionisti

interni o esterni all'Ateneo. Inoltre, l'USPP, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 363/98, collabora con i responsabili delle attività di didattica o di ricerca in laboratorio, nei casi previsti dallo stesso decreto.

3. Per le valutazioni specifiche del rischio chimico, cancerogeno e mutageno, e del rischio polveri, fibre e particolato inorganico, per il controllo monitoraggio delle esposizione dei lavoratori e per la conseguente definizione delle misure preventive e protettive, l'USPP si avvale del Laboratorio chimico per la sicurezza (LCS); si può, inoltre, avvalere dei Dipartimenti competenti nei singoli settori, sulla base di appositi accordi con i relativi Direttori.
4. L'USPP, provvede a realizzare e aggiornare il Modello di organizzazione e di gestione di cui all'art. 30 della Legge e il relativo "Manuale della sicurezza" e a verificare la corretta applicazione, presso le strutture universitarie, delle procedure ivi contenute, attraverso audit interni.

Art. 12 - Centro di medicina occupazionale

1. Il Centro di medicina occupazionale (CMO) è la struttura deputata all'effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 2, lett. d, artt. 25 e 41 della Legge).
2. La direzione e la responsabilità del CMO è affidata ad un medico competente coordinatore, in possesso di uno dei titoli o requisiti previsti dall'art. 38, comma 1, della Legge, che assume l'incarico di Direttore.
3. Fanno parte del CMO i medici specialisti, i medici autorizzati e i medici competenti incaricati, nonché il coordinatore degli addetti al primo soccorso, i quali rispondono del loro operato al datore di lavoro, attraverso il medico competente coordinatore.
4. Il CMO, tramite il medico competente coordinatore e il coordinatore degli addetti al primo soccorso, attua le misure previste dalla Legge e quelle di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 15 luglio 2003 n. 388 in materia di pronto soccorso aziendale.
5. Le procedure e la modulistica adottate dal CMO sono riportate nel "Manuale della sicurezza".
6. Al CMO sono assegnati mezzi, risorse e spazi adeguati per lo svolgimento dei relativi compiti.

Art. 13 - Ufficio dell'esperto qualificato per la radioprotezione

1. Nell'Università le attività che implicano rischi dovuti a radiazioni ionizzanti, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 230, sono sottoposte al controllo dell'esperto qualificato per la radioprotezione. Le modalità di esecuzione degli obblighi di legge previsti in merito sono oggetto di separato e specifico regolamento.
2. L'ufficio dell'esperto qualificato per la radioprotezione dovrà organizzare corsi periodici di qualificazione e formazione.

Art. 14 - Ufficio amministrativo per la sicurezza

1. L'Ufficio amministrativo per la sicurezza è una struttura di staff al Rettore che cura tutte le pratiche amministrative necessarie all'effettuazione delle attività istituzionali degli Uffici della sicurezza (Ufficio speciale prevenzione e protezione, Centro di medicina occupazionale, Laboratorio chimico per la sicurezza (LCS), Ufficio dell'esperto qualificato) con particolare riferimento alle attività relative alla gestione dei contratti di lavoro a tempo determinato e/o di consulenza professionale, nonché alle procedure di appalto per l'effettuazione di servizi e la fornitura di beni necessari alle suddette strutture.

Art. 15 - Compiti del Referente locale per la sicurezza

1. Il Referente locale per la sicurezza ha il compito di coadiuvare il datore di lavoro nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa vigente e dalle norme interne. A tal fine collabora con l'USPP, il CMO, il LCS, l'Esperto qualificato in radioprotezione e le altre figure previste dalla normativa di sicurezza.
In particolare, in relazione agli ambienti di propria competenza:
 - a. Effettua periodicamente controlli atti a individuare eventuali difformità e inefficienze di strutture, impianti e attrezzature;
 - b. Effettua controlli periodici sugli impianti e presidi antincendio e sui presidi primo soccorso e verifica la fruibilità delle vie di fuga e la presenza e visibilità della cartellonistica di sicurezza e di emergenza;
 - c. Si accerta che vengano effettuate le verifiche periodiche prescritte dalla normativa vigente sugli impianti, macchine e attrezzature;
 - d. Comunica al datore di lavoro le eventuali difformità riscontrate durante i controlli periodici effettuati;
 - e. Accompagna l'USPP, il CMO, il LCS, l'Esperto qualificato in radioprotezione e le altre figure previste dalla normativa di sicurezza, durante i sopralluoghi da questi effettuati nell'esercizio delle loro funzioni, fornendo loro tutto il supporto necessario.
2. Ha il compito di segnalare tempestivamente al datore di lavoro eventuali situazioni di pericolo dovute a malfunzionamenti o anomalie di strutture, impianti e attrezzature e di attuare le eventuali misure urgenti di messa in sicurezza.
3. Per svolgere tali compiti, il referente locale per la sicurezza dovrà ricevere un formazione adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

PARTE II

Art. 16 - Valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro provvede alla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori per tutte le attività che si svolgono nell'ambito della propria unità produttiva.
2. Alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori per le attività svolte in regime di convenzione con Enti esterni, richiamate dal presente regolamento, si provvede secondo quanto previsto negli specifici accordi.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), del D.M. 363/98, per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al datore di lavoro e al responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio.
4. Il datore di lavoro, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, garantisce l'effettuazione della valutazione di cui ai punti precedenti e l'elaborazione del documento di cui all'art. 28 comma 2 della Legge, con la collaborazione dell'USPP, del CMO, del LCS e dei responsabili delle attività didattiche e di ricerca, delle strutture di supporto tecnico interne all'Ateneo nonché e di ogni altro consulente interno o esterno necessario.
5. La valutazione del rischio e il relativo documento sono rielaborati nei casi previsti all'art. 29 comma 3 della Legge.
6. Il documento di valutazione del rischio deve essere dotato di data certa, ai sensi dell'art. 28 comma 2 della Legge, apposta tramite le procedure previste dalla normativa vigente.

7. Il documento deve essere conservato presso l'unità produttiva cui si riferisce e messo a disposizione degli organi di vigilanza che ne facciano richiesta e degli RLS per la sola consultazione presso il posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 comma 1, lett. o) della Legge.

Art. 17 - Gestione delle emergenze

1. L'USPP, sulla base della valutazione dei rischi e delle disposizioni normative vigenti, avvalendosi delle necessarie collaborazioni e competenze specialistiche interne ed esterne all'Ateneo, predispone i piani di emergenza per le varie strutture di competenza e definisce la composizione e la tipologia delle squadre di emergenza e di primo soccorso nei vari insediamenti universitari.
2. I datori di lavoro, designano, su indicazione dell'USPP, sentiti gli RLS, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, di cui al precedente art. 2, lettera a).
3. Nei casi in cui in uno stesso edificio siano presenti più unità produttive, il datore di lavoro con il maggior numero di lavoratori/utenti presenti, o, a parità di questi ultimi, quello col maggior numero di ambienti assegnati, assicura l'elaborazione del piano di emergenza, con la collaborazione dell'USPP, e promuove la cooperazione e il coordinamento della gestione dell'emergenza con gli altri datori di lavoro presenti.
4. I lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza:
 - a. non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione;
 - b. sono tenuti a sottoporsi ai corsi di formazione ed informazione organizzati dall'Amministrazione, nonché alla attuazione delle procedure previste nei piani di emergenza ed evacuazione.
5. La designazione ad addetto alla gestione dell'emergenza non comporta alcun trasferimento degli obblighi e delle attribuzioni proprie delle attività esercitate dal Responsabile di Struttura, dai Responsabili della attività didattica o di ricerca in laboratorio, da ogni altro soggetto operante all'interno della Struttura.
6. I lavoratori incaricati della gestione dell'emergenza non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
7. Nella designazione degli incaricati della gestione dell'emergenza si tiene conto delle capacità e delle attitudini degli stessi.
8. I datori di lavoro, tramite l'USPP, e avvalendosi, se necessario, di enti di formazione o di docenti esterni, provvedono a formare ed informare adeguatamente i lavoratori incaricati della gestione dell'emergenza.
9. Per ogni edificio è designato un "coordinatore del piano di emergenza" cui sono affidati i compiti di coordinamento per l'attuazione delle misure previste dal relativo piano di emergenza.
10. I datori di lavoro, con risorse proprie formalmente individuate nell'ambito dei fondi assegnati alla propria struttura e con il supporto del USPP, del CMO e del LCS, per quanto di competenza, assicurano che vengano effettuate, presso gli edifici adibiti a didattica e ricerca, ove è presente la propria struttura, almeno due esercitazioni antincendio l'anno. Laddove in un edificio siano presenti più unità produttive, il datore di lavoro con il maggior numero di lavoratori/utenti presenti, o, a parità di questi ultimi, quello col maggior numero di locali assegnati, avrà l'onere dell'organizzazione dell'esercitazione, coordinandosi con gli altri datori di lavoro presenti.
11. Negli edifici adibiti esclusivamente ad attività di tipo amministrativo, l'esercitazione

antincendio di cui al comma precedente, deve essere effettuata almeno una volta l'anno.

Art. 18 - Informazione, formazione e addestramento

1. L'azione informativa e formativa dell'Università si esplica attraverso materiale informativo, corsi e seminari e formazione a distanza, progettati e realizzati in conformità con la normativa vigente.
2. I datori di lavoro garantiscono che a ciascun lavoratore sia fornita, tramite l'USPP, l'informazione e la formazione generale di base e provvedono con proprie risorse, formalmente individuate nell'ambito dei fondi assegnati alla propria struttura alla formazione e all'addestramento dei lavoratori sui rischi specifici relativi al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
3. La formazione generale di base dei lavoratori e dei preposti, la formazione dei dirigenti, degli addetti alle squadre di emergenza e di primo soccorso, degli RLS, ASPP e RSPP è svolta dall'Amministrazione centrale, attraverso l'USPP, il CMO e il LCS, per la parte di competenza, anche con la collaborazione del Settore formazione.

Art. 19 - Dispositivi di protezione individuale

1. La scelta, l'acquisto e la consegna dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 77 della Legge, dai datori di lavoro, con risorse proprie formalmente individuate nell'ambito dei fondi assegnati alla propria struttura, in collaborazione con l'USPP, col CMO, col LCS e con i responsabili delle attività didattiche e di ricerca in laboratorio.
2. I datori di lavoro provvedono a tenere un registro di consegna dei DPI ai lavoratori.
3. I datori di lavoro provvedono altresì con risorse proprie a effettuare l'informazione, la formazione e l'addestramento al personale sull'uso dei DPI ai sensi dell'art. 77 della Legge.

Art. 20 - Avvio e modifica di attività lavorative

1. L'avvio di nuove attività lavorative, nonché le modifiche di attività già poste in essere, compresa l'esecuzione di lavori per la variazione della destinazione d'uso di locali, l'introduzione di nuove macchine e attrezzature e comunque l'adozione di nuove tecnologie, devono essere sottoposte al parere preventivo dell'USPP, e, per le parti di competenza, del CMO, del LCS e dell'Area Gestione Edilizia, ai fini della individuazione delle misure più appropriate per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. Ai fini dell'individuazione delle misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, i responsabili delle singole unità produttive, nel caso di avvio di nuove attività ovvero di modifiche di attività già poste in essere, di introduzione di nuove macchine e attrezzature, nonché in caso di mutamento di mansioni di lavoratori precedentemente assegnati a compiti e funzioni diverse, predispongono la procedura di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e della scheda di destinazione lavorativa (SDL) di cui al presente Regolamento.

Art. 21 - Utilizzo di nuovi "mezzi tecnici" e di nuovi agenti chimici, fisici e biologici

1. Prima dell'impiego di nuove macchine, attrezzature di lavoro, impianti e altri mezzi tecnici in generale, realizzati e utilizzati nelle attività dell'Ateneo e in particolare in quelle di ricerca, didattiche e di servizio, il datore di lavoro, con la collaborazione dell'USPP, del CMO e del LCS deve:
 - a. garantire la corretta protezione del personale, con riferimento ai dati di progettazione, dai possibili rischi connessi con la realizzazione di tali nuovi

- mezzi, adottando eventuali specifiche precauzioni;
- b. provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati, informati ed addestrati sui particolari rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione.
2. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione e impiego di nuovi agenti fisici, chimici e biologici.

Art. 22 - Progettazione e utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti

1. Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, didattiche e di servizio, il datore di lavoro e il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per quanto di rispettiva competenza, devono:
 - a. garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;
 - b. provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.
3. Il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione dell'USPP, del CMO e del LCS.

Art. 23 - Attività svolte presso altri enti ed enti ospitati

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori dell'Università che prestano la propria opera presso altri enti, pubblici o privati, e dei lavoratori di altri enti che svolgono la propria opera presso l'Università, le competenze sugli obblighi in materia di prevenzione e di sicurezza sono individuate attraverso specifici accordi, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 363/98.

Art. 24 - Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera

1. Tutti coloro che, all'interno dell'Università, affidano, a qualsiasi titolo, lavori o servizi a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, debbono attenersi a quanto disposto all'art. 26 della Legge anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra diverse attività lavorative contemporaneamente svolte nei medesimi luoghi.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 26 citato, è considerato datore di lavoro committente, il titolare del contratto di appalto o d'opera.

Art. 25 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. All'Area Gestione Edilizia dell'Amministrazione centrale spetta la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, delle pertinenze e degli impianti generali quali: impianti elettrici e di messa a terra, impianti idraulici, impianti di riscaldamento e di condizionamento, impianti e presidi fissi e mobili antincendio e di emergenza, impianti di sollevamento, ecc. nonché l'ottenimento delle certificazioni e autorizzazioni previste, ad essi relative, e la tenuta di detta documentazione.
2. I datori di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del presente Regolamento, attraverso tempestive segnalazioni effettuate all'Area Gestione Edilizia con le modalità previste con circolare n. 10955 del 21/02/2013, garantiscono gli interventi manutentivi in caso di guasti, deterioramenti e malfunzionamenti delle postazioni di lavoro e, più in

generale, degli edifici e pertinenze di propria competenza. In caso di situazioni di pericolo imminente, intervengono direttamente con risorse proprie formalmente individuate nell'ambito dei fondi assegnati alla propria struttura o con risorse assegnate nell'ambito del rispettivo budget, per la messa in sicurezza provvisoria, in attesa dell'intervento manutentivo per la messa a norma definitiva.

3. I Presidi di Facoltà, il Direttore della Scuola Superiore di Studi avanzati, il Preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale, i Direttori di Dipartimento, il Direttore del Polo museale, il Direttore del Sistema bibliotecario e i Direttori dei Centri di ricerca, di servizio e di ricerca e servizio, provvedono altresì, con risorse proprie della struttura di riferimento:

a) alle minute manutenzioni edili e impiantistiche, quali sostituzione o riparazione di elementi semplici, smontaggi e successivi rimontaggi di tipo omogeneo che non richiedono una rivalutazione globale degli impianti e/o strutture in essere;

b) alla manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature, macchine e impianti "di processo" utilizzati nell'ambito della propria attività di didattica, ricerca e servizio e alle registrazioni delle attività manutentive svolte autonomamente secondo le procedure previste nel "*Manuale della sicurezza*" di Ateneo.

Art. 26 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento costituisce linea di indirizzo generale sull'applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute degli operatori sul luogo di lavoro.
2. Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione interna in materia di sicurezza precedentemente emanata non in accordo con quanto in esso disposto.
3. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla emanazione del decreto rettorale di adozione.